



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ANTISEPTICI E DISINFETTANTI PER USO UMANO, OCCORRENTI PER I PRESIDI E STRUTTURE SANITARIE AZIENDALI.

ALLEGATO N. 8 –CAPITOLATO SPECIALE

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ANTISETTICI E DISINFETTANTI PER USO UMANO, OCCORRENTI PER I PRESIDI E STRUTTURE SANITARIE AZIENDALI

**ARTICOLO 1
OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura di prodotti antiseptici e disinfettanti per uso umano, da effettuarsi in contratto di somministrazione a norma degli artt. 1599-1570 del codice civile, occorrenti per le esigenze dei Presidi e Strutture Sanitarie ubicate nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, ripartita in n. 34 lotti, meglio specificati nell'allegato n. 9 "Capitolato tecnico".

Tutti i prodotti proposti dalle Ditte partecipanti alla gara dovranno essere conformi a quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti applicabili ai prodotti dei quali trattasi.

**ARTICOLO 2
TERMINOLOGIE**

Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:

Per **AZIENDA SANITARIA** s'intende l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.)

Per **DITTA** s'intende la Ditta risultata aggiudicataria della fornitura.

**ARTICOLO 3
DURATA DELLA FORNITURA**

Il contratto avrà durata di **anni 5 (cinque)** a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo stipulazione del contratto, nel rispetto della previsione portata dall'art. 11, comma 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con possibilità di risoluzione anticipata da parte dell'Azienda Sanitaria, in qualsiasi momento, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di non conforme esecuzione del contratto come specificato negli articoli che compongono questo capitolato.

In caso di necessità connesse alle esigenze dei Servizi utilizzatori, l'Azienda Sanitaria si riserva di anticipare l'inizio della decorrenza della fornitura a suo insindacabile giudizio.

E' escluso ogni rinnovo tacito. Nelle more dell'espletamento di una nuova gara di appalto, e per garantire la continuità della fornitura, l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di richiedere la prosecuzione della fornitura anche dopo la scadenza del termine alle medesime condizioni per un successivo periodo massimo di anni uno, qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere un nuovo procedimento di gara per il tempo strettamente necessario per l'espletamento della procedura. L'Azienda Sanitaria in caso di non conforme esecuzione del contratto si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto per suo motivato e insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che la Ditta possa pretendere danno o compensi di sorta. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

La risoluzione, estensione o riduzione del contratto, potrà pure avvenire in via anticipata, in forza di modifiche dell'Azienda Sanitaria in presenza di variazioni del proprio ambito territoriale o delle funzioni o soppressione dei Servizi utilizzatori dei prodotti oggetto della presente gara, e ciò senza alcun aggravio per l'Azienda Sanitaria stessa per risarcimento, indennizzo o altro titolo.

Il contratto potrà, inoltre, essere risolto anticipatamente:

- in caso di intervenuta aggiudicazione della gara da esperirsi in unione regionale di acquisto (U.R.A.) tra le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata, riguardante la stessa tipologia dei prodotti oggetto del presente capitolato speciale, ed i cui prezzi siano risultati inferiori rispetto a quelli definiti a seguito della gara oggetto del presente capitolato;
- Qualora nel corso della validità del periodo contrattuale, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 e successive modificazioni, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori.

In siffatte ipotesi, le Ditte aggiudicatarie dovranno impegnarsi a conformare le proprie quotazioni unitarie almeno a quelle risultanti da tali procedure.

Se le Ditte aggiudicatarie non dovessero rendersi disponibili a ricondurre detto prezzo almeno alle quotazioni risultanti ex CONSIP/URA tra Aziende Sanitarie Regione Basilicata, questa Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di non dar corso all'aggiudicazione, o di provvedere ad operare la revoca del relativo contratto di fornitura.



ARTICOLO 4

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta dovrà produrre i seguenti documenti, prodotti in originale e rilasciati dalle competenti Autorità in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella della comunicazione di aggiudicazione:

- a. tutti i documenti richiesti per la partecipazione e per i quali la Ditta abbia fatto ricorso alla produzione della dichiarazione sostitutiva;
- b. estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare in relazione al presente appalto e generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché dichiarazione contenente l'impegno a comunicare ogni modifica relativa a tali dati.

Qualora dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia e/o dall'esame della documentazione risultasse che la Ditta non sia in possesso dei requisiti per la fornitura, l'Azienda Sanitaria disporrà la revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 11, comma 10 del D.Lgs. 163/06, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/06.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, oltre al capitolato speciale e al capitolato tecnico:

- # il disciplinare di gara;
- # l'offerta aggiudicata;
- # la polizza fideiussoria.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della Ditta aggiudicataria, l'Azienda si riserva la facoltà di interrompere, con proprio provvedimento, ogni rapporto contrattuale e di provvedere come meglio crederà per l'esecuzione dell'appalto, ponendo a carico della Ditta aggiudicataria decaduta ogni conseguente spesa o danno derivante dalla mancata applicazione dello stesso, nonché l'incameramento della cauzione definitiva.

ARTICOLO 5

SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro, accessorie e conseguenti presuntivamente calcolate in € 300,00, saranno per intero a carico della Ditta.

ARTICOLO 6

VERIFICA DI CONFORMITÀ

La conformità dei prodotti oggetto del presente capitolato è verificata dall'Azienda Sanitaria nel rispetto dell'art. 312 e seguenti del DPR 207/2010. L'operazione è intesa a verificare, per i beni forniti, la conformità al tipo o ai modelli descritti nella documentazione di gara, nell'offerta e nei suoi allegati.

Il protocollo di verifica verrà stabilito in maniera autonoma dall'Azienda Sanitaria; la Ditta dovrà fornire, su richiesta dell'Azienda Sanitaria, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di verifica.

Qualora, in sede di verifica, i prodotti non dovessero risultare rispondenti ai requisiti contrattuali, non verranno accettati e l'Azienda Sanitaria ne richiederà la sollecita sostituzione.

I prodotti non accettati dovranno essere immediatamente ritirati dalla Ditta.

La regolare verifica dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la Ditta per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica, bensì accertati successivamente. In tal caso la Ditta è invitata dall'Azienda Sanitaria ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, a eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

In assenza della Ditta o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati dell'Azienda Sanitaria, fa egualmente stato contro di essa.

ARTICOLO 7

CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

Resta inteso che, in ogni caso, l'Azienda Sanitaria non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta ed il personale da questa dipendente.

La Ditta non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.



ARTICOLO 8

RISERVA DI MODIFICAZIONI

L'Azienda Sanitaria si riserva di chiedere modificazioni dei quantitativi presunti, indicati nel capitolato tecnico, rimodulandoli in relazione all'effettivo fabbisogno aziendale che emergerà nel corso dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 9

ENTITÀ DELL'APPALTO E VARIAZIONI DELLA FORNITURA

I quantitativi di prodotti specificati nell'allegato capitolato tecnico sono indicati solo ai fini dell'individuazione della migliore offerta e, pertanto, hanno valore indicativo e non tassativo, non sono impegnativi per l'Azienda Sanitaria e, pertanto, la Ditta non potrà muovere eccezioni o avanzare pretese, né pretendere compensi e indennità ove le richieste di acquisto da parte dell'Azienda Sanitaria, in rapporto alle effettive esigenze, risultassero inferiori o superiori.

Essi si riferiscono, infatti, alle reali necessità dei Servizi utilizzatori, variabili e non esattamente predeterminabili, per cui la Ditta dovrà somministrare solo quei prodotti che l'Azienda Sanitaria richiederà, anche per quantitativi eccedenti in più o in meno il quinto d'obbligo, senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta.

Pertanto le quantità indicate possono variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno, ai sensi dell'art. 1560 – 1° comma - del C.C., e che la Ditta dovrà consegnare i quantitativi e i tipi effettivamente necessari e richiesti dall'Azienda Sanitaria, senza pretendere maggiori compensi o muovere eccezioni per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura.

L'Azienda Sanitaria si riserva, inoltre, la facoltà nel corso di validità del contratto di fornitura di sospendere, stralciare o variare nei quantitativi quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito di mutamento negli indirizzi tecnico-scientifici e terapeutici o per le esigenze operative dei reparti e/o servizi utilizzatori.

La Ditta sarà tenuta alla fornitura anche di altri prodotti che dovessero essere ordinati per far fronte a nuove o modificate esigenze, in aggiunta od in sostituzione di quelli specificamente richiesti. Per tali prodotti sarà esperita apposita trattativa diretta con la Ditta aggiudicataria del prodotto da sostituire.

Non dovrà essere imposto alcun limite di fatturazione.

ARTICOLO 10

CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

I prezzi offerti in sede di gara si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio e, quindi, saranno fissi ed invariabili, e dovranno intendersi per merce resa franco locali interni magazzino Farmacia del Presidio Ospedaliero di destinazione, a rischio della Ditta.

Sono a carico della Ditta e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti: l'imballo, il facchinaggio, l'assicurazione, il trasporto.

Qualora in corso di vigenza contrattuale si verificasse la necessità di acquisire nuovi prodotti o consumabili non oggetto di gara, ma comunque affini, in aggiunta a quelli oggetto di gara, la Ditta dovrà mantenere lo sconto offerto in sede di gara sul listino prezzi presentato.

L'eventuale sostituzione di prodotto dovrà avvenire alle stesse condizioni economiche.

ARTICOLO 11

REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall'art. 115 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. .

I contratti ad esecuzione periodica e continuativa sono sottoposti alla revisione dei prezzi, su richiesta adeguatamente motivata della parte interessata ed a seguito di apposita istruttoria, con decorrenza, ove accettata, dal momento della richiesta stessa e, pertanto, non retroattiva.

La revisione contrattuale verrà operata sulla base dei seguenti elementi:

- Decorsi i primi 24 mesi di fornitura, si procederà a rivedere i prezzi con cadenza annuale in aumento o in diminuzione sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi della richiamata disposizione normativa, anche in relazione ai dati di cui all'art.7 co 4 lett. c) e co 5 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.
- A tal fine la Ditta, qualora intenda richiedere un aumento del prezzo del singolo prodotto e/o per gruppo di prodotti, dovrà avanzare richiesta, documentando i motivi dell'adeguamento richiesto.
In mancanza di costi standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
- L'adeguamento diverrà operante a seguito di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dalla Ditta all'Azienda Sanitaria.

ARTICOLO 12

TEMPI DI FORNITURA

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere somministrati in esatta conformità agli ordinativi formali (buono d'ordine, lettera, o telefax), con precisione e tempestività assolute.

L'Azienda Sanitaria comunicherà di volta in volta, prima della consegna, tipo e quantità dei prodotti che intende ricevere. **Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile.**

Pertanto, la Ditta è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordini, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

In deroga all'art. 1510 comma 2 del C.C. le consegne si intendono eseguite a rischio della Ditta e con assunzione delle spese a suo carico (in porto franco), scarico a terra della merce compreso, e dovranno essere effettuate **entro 10 giorni** dalla ricezione del buono d'ordine, e nelle ore antimeridiane e, cioè: **dalle ore 7.30 alle ore 12.30**, secondo le quantità e qualità richieste con il buono medesimo, presso i magazzini dell'Azienda Sanitaria che saranno indicati sul buono d'ordine.

In caso di ritardi nelle consegne che comportino almeno tre contestazioni formali, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il contratto "*ipso facto et jure*", con il conseguente incameramento del deposito cauzionale.

Si specifica, inoltre che considerato il volume dell'imballo dei prodotti oggetto del presente capitolato, per problemi di magazzino, il materiale verrà ordinato in modo frazionato durante il periodo di fornitura e dovrà comunque esserne garantita la continuità.

Inoltre l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di acquistare presso altro fornitore i prodotti occorrenti, con conseguente addebito alla Ditta delle maggiori spese sostenute e della penale prevista al successivo articolo 23.

La merce dovrà essere accompagnata dal documento di trasporto nel quale dovranno essere indicati:

- luogo di consegna della merce;
- data e numero di riferimento dell'ordine.
- tutte le notizie previste dalle norme vigenti

Costituiscono motivi dello spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione.

In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente a mezzo telefax la mancata disponibilità del prodotto, indicandone:

- numero d'ordine emesso dall'Azienda Sanitaria;
- descrizione del dispositivo
- periodo previsto di indisponibilità;
- causa dell'indisponibilità.

La Ditta dovrà, inoltre, concordare preventivamente con l'Azienda Sanitaria l'eventuale prodotto sostitutivo.

I beni dovranno essere consegnati "terra" franco magazzino.

Nel caso di materiali ingombranti, la consegna su pallets (bancali) deve essere concordata con i magazzini di destinazione. La consegna, in ogni caso, è comprensiva dei materiali necessari all'imballaggio e trasporto, senza oneri aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria che provvederà a restituire i pallets, compatibilmente alle esigenze di utilizzo.

N.B. Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, la Ditta è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordini, a pena di decadenza, dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

ARTICOLO 13

CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI

Le forniture devono essere effettuate secondo i requisiti qualitativi previsti dal capitolato tecnico, e da tutte le norme di legge vigenti in materia.

Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati dei presidi di destinazione.

Data l'impossibilità di perizia all'atto dell'arrivo, la Ditta deve accettare le eventuali contestazioni sulla qualità dei prodotti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando, in fase di utilizzazione, aprendosi l'involucro, ne sarà possibile il controllo.

Nel caso di ritiro di prodotti dal mercato, le quantità giacenti presso i magazzini saranno restituite alla Ditta, con a carico il saldo contabile.

I prodotti consegnati che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato speciale, potranno essere rifiutati dalla U.O. di Farmacia, non solo all'atto della consegna, ma anche successivamente alla stessa, e ciò nei casi in cui i prodotti palesassero difetti non rilevati all'atto della consegna.

I prodotti non rispondenti all'atto del collaudo, ai requisiti contrattuali, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- restituire la merce alla Ditta che sarà tenuta a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dalla U.O. di Farmacia;
- restituire la merce alla Ditta senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno;
- restituire la merce alla Ditta senza chiederne la sostituzione.

Agli affetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

All'atto della consegna potranno essere prelevati a cura dell'Azienda Sanitaria campioni dei prodotti forniti, al fine di verificare la rispondenza qualitativa da effettuarsi presso i Servizi Tecnico-Sanitari dell'Azienda Sanitaria o presso laboratori specializzati scelti dall'Azienda Sanitaria.

L'eventuale prelievo di campioni per la esecuzione di analisi saranno fatti in diminuzione dei quantitativi consegnati.

Qualora a seguito di tali accertamenti risultasse che la merce consegnata non è rispondente ai requisiti richiesti, essa non sarà accettata, e le spese delle analisi effettuate saranno addebitate alla Ditta.

In tal caso la merce verrà restituita alla Ditta che sarà tenuta a ritirarla a sue spese, e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini che saranno fissati dall'Azienda Sanitaria a suo insindacabile giudizio.

Mancando o ritardando la Ditta ad uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda Sanitaria procederà all'acquisto della merce non accettata presso altro fornitore, addebitando alla Ditta l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello risultante dall'aggiudicazione, oltre all'applicazione della penale prevista dal successivo articolo 23.

La merce non accettata resta a disposizione della Ditta a suo rischio, e dovrà essere ritirata senza indugio dalla stessa.

Gli imballaggi contenenti i prodotti devono esser integri, senza alterazioni, in cartoni non lacerati o ammaccati, o in altro contenitore consentito dalla legislazione vigente. I prodotti devono riportare la data di scadenza, oltre ad avere, al momento della consegna, **un periodo residuale di validità pari ad almeno i ¾ dell'intero**. Le iscrizioni indicanti la data di scadenza debbono apparire immediatamente decifrabili.

In caso di provvedimento di sequestro o di altre disposizioni Regionali, Ministeriali, che prevedano la sospensione dell'utilizzo di alcuni lotti del prodotto, la Ditta deve garantire la segnalazione tempestiva e deve sostituire il prodotto entro i termini fissati dall'Azienda Sanitaria, onde permettere la continuità delle prestazioni sanitarie. In caso contrario, l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di approvvigionarsi presso altro fornitore e la maggior spesa sostenuta sarà a carico della Ditta inadempiente.

In situazioni di particolare necessità e di urgenza, la Ditta dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

La Ditta si impegna a fornire per tutta la durata del contratto, salva diversa comunicazione e accettazione alle medesime condizioni contrattuali da parte dell'Azienda Sanitaria, i prodotti conformi a quelli in offerta come da schede tecniche presentate in sede di gara.

La Ditta, qualora l'Azienda Sanitaria lo richiedesse, dovrà sostituire i prodotti aggiudicati con altri di nuova fabbricazione e/o aventi un confezionamento riportante sulla singola unità la data di scadenza, ferme restando le condizioni di gara, nel caso in cui la stessa ponga in commercio, durante il periodo contrattuale, nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto della fornitura, i quali presentino migliori o uguali caratteristiche qualitative e quantitative. Parimenti in caso di obsolescenza dei prodotti, per motivi scientifici, bioetica e legislativi, i Responsabili dei Servizi preposti potranno richiedere alla Ditta i necessari conseguenti adeguamenti.

ARTICOLO 14

PREZZI PER CONFEZIONE E VARIAZIONE CONFEZIONAMENTI E CODICI PRODOTTO

Nel caso in cui, nel corso del rapporto contrattuale, la Ditta abbia l'esigenza di variare i confezionamenti e i codici dei prodotti offerti, rimarranno comunque fermi i prezzi unitari offerti, e i nuovi prezzi per confezione, *(arrotondati alla seconda cifra decimale)*, saranno pari al prodotto tra i prezzi unitari fissi ed invariabili offerti in sede di gara *(arrotondati alla seconda cifra decimale)* e il nuovo numero di pezzi per confezione.

I nuovi prezzi per confezione e i nuovi codici prodotto saranno utilizzati solo per gli ordini emessi successivamente all'accettazione della comunicazione scritta di avvenuta variazione da parte dell'U.O. Provveditorato-Economato dell'Azienda Sanitaria.

ARTICOLO 15

GARANZIA DEI PRODOTTI

I prodotti usati per fabbricare la merce offerta e la merce medesima, dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in Italia in materia, nonché alle Direttive CE.

La Ditta garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, fino al termine di scadenza indicato sulle singole confezioni.



La Ditta è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, sia dipendenti o da vizi di fabbricazione-confezionamento o da difetti dei materiali impiegati, sia quelli dipendenti da cattiva conservazione da parte della Ditta o da altri inconvenienti imputabili alla medesima.

In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 13, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel capitolato tecnico, e/o a quanto offerto, la Ditta sarà obbligata a sostituirli gratuitamente entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

La mancanza di tale adempimento potrà determinare l'applicazione della penale secondo quanto previsto al successivo articolo 23, nonché la risoluzione del contratto in caso di gravi violazioni.

In pendenza o in mancanza del ritiro, i prodotti rimarranno a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte dell'Azienda Sanitaria, per eventuale degradamenti o deprezzamenti che la merce in giacenza potesse subire.

La Ditta si obbliga a segnalare tempestivamente per competenza alle UU.OO. di Farmacia aziendali, tutte le disposizioni ministeriali /AIFA o altre disposizioni relative ai prodotti offerti.

In caso di prodotti sottoposti a revoca o sequestro, La Ditta dovrà provvedere al loro ritiro entro massimo 5 giorni dalla notifica e rimborso degli stessi entro 60 giorni dal ritiro o sostituzione nel più breve tempo possibile, comunque, entro 7 giorni.

ARTICOLO 16

ACQUISTI SUL LIBERO MERCATO

E' facoltà dell'Azienda Sanitaria provvedere ad acquisti liberi sul mercato dei prodotti di cui a presente capitolato, ove non fossero nella tempestiva disponibilità della Ditta, nonché in caso di ritardo nelle consegne.

In tal caso la Ditta se ne assumerà l'onere della maggiore spesa.

ARTICOLO 17

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Azienda Sanitaria, sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

L'Azienda Sanitaria procederà mediante una semplice dichiarazione, alla risoluzione del contratto nel caso di violazione da parte della Ditta della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa anzidetta.

ARTICOLO 18

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I corrispettivi contrattuali dovuti alla Ditta si riferiscono alle forniture eseguite a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali, e il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.

Le fatture dovranno essere emesse a seguito dell'evasione degli ordinativi di acquisto. I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso i magazzini dell'Azienda Sanitaria.

Tutte le fatture devono essere trasmesse in formato elettronico e, per la loro liquidabilità, devono essere conformi a quanto riportato nel buono d'ordine.

In particolare la fattura deve riportare:

- a) gli estremi del buono d'ordine e del documento di trasporto
- b) **l'indicazione del Presidio Aziendale** che ha emesso l'ordinativo di fornitura e del luogo presso cui è stata effettuata la fornitura;
- c) l'indicazione del /i C.I.G. che sono riportati sul buono d'ordine;
- d) **riferirsi al solo buono d'ordine per il quale la fornitura è stata richiesta.**

Non sono ammesse fatture cumulative per forniture effettuate a diversi Ambiti Aziendali e riferite a differenti buoni d'ordine.

Nella fattura dovrà essere indicato il conto effettivo sul quale appoggiare le relative operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2010, n. 217 sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari".

Al fine di consentire alle Ditte l'emissione della fattura elettronica, si riportano, nel seguito le credenziali dell'Azienda Sanitaria:

Denominazione Ente
Codice Univoco Ufficio

Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP
UFRKRGX



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Codice fiscale del servizio di F.E.	01722360763
Ultima data di validazione del C.F.	30/04/2013
Data di avvio del servizio	31/03/2015
Regione dell'ufficio	Basilicata
Provincia dell'ufficio	Pz
Comune dell'Ufficio	Potenza
Indirizzo dell'ufficio	Via Torraca, 2
Cap dell'ufficio	85100

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica, si rimanda al sito **www.fatturapa.gov.it**.

E' fatto obbligo alla ditta di indicare il recapito postale, precisare le modalità con le quali la Tesoreria dell'Azienda Sanitaria dovrà effettuare il pagamento, comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. L'Azienda Sanitaria declina ogni responsabilità per il mancato incasso da parte della Ditta di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione.

Il pagamento del corrispettivo relativo alle forniture sarà effettuato a seguito di presentazione della relativa fattura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 307 del DpR 207/2010.

Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture, avverrà conformemente a quanto stabilito con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/03/2008 (G.U. n. 63 del 14/03/2008) e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il regolamento disciplinante gli adempimenti cui sono tenute le Amministrazioni Pubbliche per effettuare pagamenti superiori ad € 10.000,00.

Il pagamento delle fatture avverrà secondo quanto disposto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche portate dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192 entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture o se successivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità /regolare esecuzione, previa avvenuta acquisizione del D.U.R.C. regolare e verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell'Azienda Sanitaria.

L'Azienda Sanitaria non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici C.I.G. ai sensi del comma 2, art.25 D.L. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014.

Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dalla Ditta o per non conformità della prestazione, il termine di pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di notifica di accettazione della nota di accredito.

Qualora la Ditta sia un raggruppamento temporaneo d'impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del D.p.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.", disciplinante l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore accertata con il DURC, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Azienda Sanitaria in qualità di stazione appaltante della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

L'Azienda Sanitaria al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che avverrà in forma amministrativa.

ARTICOLO 19 ONERI FISCALI

L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è a carico dell'Azienda alla quale la Ditta dovrà addebitare in fattura ai sensi dell'art. 18 della Legge 20 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutti gli altri oneri tributari sono invece a carico della Ditta.

ARTICOLO 20 DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1 e dall'art. 119 del d.Lgs 163/2006 e s.m.i., la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita ai Dirigenti Responsabili delle UU.OO. di Farmacia Ospedaliera e Territoriale, che si rapporterà con il Responsabile del procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell'eventuale contenzioso.



ARTICOLO 21

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

La Ditta è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di dichiarare risolto, di diritto, il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 22

RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI

La consegna dei prodotti richiesti dovrà avvenire entro i termini prescritti. Il mancato rispetto di tale termine darà luogo alla risoluzione del contratto, con effetti giuridici ed economici a carico della Ditta inadempiente.

Pertanto l'Azienda Sanitaria potrà acquistare i prodotti in questione dove e come meglio riterrà, ed avrà il diritto di chiedere la refusione degli eventuali danni sopportati per inadempienza della Ditta.

ARTICOLO 23

INADEMPIMENTI E PENALI

L'Azienda Sanitaria ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o comunque non rispondente in tutto o in parte ai requisiti ed alle caratteristiche tecnico-qualitative previste. In caso di contestazione, l'Azienda Sanitaria potrà richiedere alla Ditta la sostituzione dei prodotti senza alcun onere aggiuntivo oppure, in caso di urgenza, provvedere direttamente all'acquisto presso altri fornitori, addebitando eventuali differenze di prezzo alla Ditta. Qualora venga richiesta la sostituzione, la merce deve essere consegnata in tempo utile, in modo tale che l'Azienda Sanitaria non riceva danno nella necessaria continuità degli approvvigionamenti.

In caso di ritardo o rifiuto nelle consegne dei prodotti oggetto del contratto o nella sostituzione di quelli contestati, nonché in ogni altra ipotesi di inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dalla Ditta, l'Azienda Sanitaria potrà rivolgersi ad altra ditta di fiducia, addebitando alla Ditta le eventuali maggiori spese sostenute e riservandosi la facoltà di applicare ulteriori penalità salva la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto ed ogni altra azione a tutela degli eventuali danni subiti.

Le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento in misura giornaliera compresa tra lo 0,3% e l'1% dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze connesse alla condotta della Ditta.

ARTICOLO 24

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della Ditta dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la Ditta ha in corso con l'Azienda Sanitaria e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità sono comunicate alla Ditta in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

ARTICOLO 25

SUCCESSIONE, FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE E AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORDATARIE

In caso di morte del fornitore (se Ditta individuale) o estinzione della Società, l'Azienda Sanitaria potrà risolvere il contratto, ovvero accordare agli eredi o ai successori (in caso di società incorporate o fuse), la continuazione dello stesso.

In caso di fallimento del fornitore, il contratto sarà risolto, salve le ragioni spettanti all'Azienda Sanitaria con privilegio sulla cauzione definitiva prestata sui crediti maturati, nonché il risarcimento di ogni danno ulteriore che potrà essere dalle stesse determinato.

In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta, l'Azienda Sanitaria, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di pretendere la risoluzione del contratto da parte della Società in liquidazione.

ARTICOLO 26

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e della perfetta esecuzione della fornitura.

Dopo la terza contestazione per violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità, o altro), l'Azienda Sanitaria, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in via stragiudiziale e con semplice preavviso scritto, "*ipso facto et jure*" (senza alcuna pronuncia dell'Autorità Giudiziaria), incamerando il deposito cauzionale, salvo ed impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire nuova gara. Alla Ditta verranno addebitate le spese aggiuntive sostenute dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto; nel caso di spesa inferiore nulla compete alla Ditta. L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il contratto, inoltre, si risolve di diritto al verificarsi di una o più delle fattispecie sottoelencate:

- 1) violazione degli obblighi di riservatezza come previsti all'art. 21 del presente Capitolato, che costituisce grave inadempimento e comporta il diritto dell'Azienda Sanitaria a dichiarare il contratto risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- 2) la ricorrenza di una delle situazioni disciplinate dall'art. 25 del presente Capitolato:
 - a) successione o estinzione della Società, che potrà determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
 - b) fallimento della Ditta, che determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salve le ragioni spettanti all'Azienda Sanitaria, con privilegio sulla cauzione definitiva prestata;
 - c) scioglimento o liquidazione della Ditta, che comporta, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria, la facoltà di pretendere la risoluzione del contratto, da parte della Società in liquidazione;
- 3) in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, salva l'ipotesi di rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

In caso di risoluzione di diritto o giudiziale del contratto, la cauzione definitiva sarà incamerata a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento dei maggiori danni, qualora questi siano valutati di importo superiore a quello della cauzione.

L'Azienda Sanitaria potrà procedere alla risoluzione del contratto, con semplice atto amministrativo, e senza avviso di costituzione in mora o diffida giudiziale, nelle ulteriori seguenti condizioni:

- *in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 1671 del c.c. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Ditta aggiudicataria dalle spese sostenute e/o delle forniture effettuate;*
- *in caso di sospensione delle forniture, per fatto della Ditta;*
- *in caso di forniture con ritardo superiore a 20 (venti) giorni, trattandosi di contratto ad esecuzione periodica e continuativa;*
- *in caso di recidiva nell'esecuzione del contratto, secondo modalità non conformi ai requisiti richiesti;*
- *in caso di cessione del contratto;*
- *in caso di subappalto non autorizzato;*
- *in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale dopo l'applicazione delle penalità comminate;*
- *in caso di grave imperizia o negligenza della Ditta aggiudicataria, tali da compromettere la regolarità delle forniture;*
- *per motivi di pubblico interesse;*
- *in caso di cessazione d'attività della Ditta, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della Ditta;*
- *in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010;*
- *in caso di annullamento della delibera di aggiudicazione della fornitura oggetto del presente capitolato;*



- *qualora il ritardo dall'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%;*
- *nel caso in cui la Ditta non adegui i prezzi di aggiudicazione a quelle previsti nelle Convenzioni CONSIP divenute disponibili o nelle procedure aggiudicate successivamente dalle Centrali di Committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.*

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione del caso di cessazione dell'attività della Ditta, l'Azienda Sanitaria potrà comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione inviata mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Ditta, quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell'Azienda Sanitaria.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta, l'Azienda Sanitaria ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno della Ditta inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con lettera raccomandata A.R., con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e dei relativi importi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le ulteriori spese sostenute dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti della Ditta. Nel caso di minore spesa nulla competerà alla Ditta inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta senza giustificato motivo o giusta causa.

In ogni caso, l'Azienda Sanitaria potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

ARTICOLO 27

RECESSO DAL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria può recedere dal contratto nei casi di cui al comma 13 dell'articolo 15 lettera b) della Legge 7 agosto 2012, n. 135, recante norme di razionalizzazione delle risorse in ambito sanitario e di conseguimento della riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi.

ARTICOLO 28

VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Per le vicende soggettive della Ditta, quale esecutrice del contratto, troverà applicazione la disciplina portata dall'articolo 116 del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i.

In caso cessioni di azienda o di ramo d'azienda o di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, affinché l'atto di cessione produca effetto nei confronti dell'Azienda Sanitaria, il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione deve:

- a) procedere alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
 - b) documentare il possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste alla Ditta dal disciplinare di gara.
- Nei 60 giorni successivi l'Azienda Sanitaria può opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della legge 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, l'atto di cessione produce nei confronti dell'Azienda Sanitaria tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge.

ARTICOLO 29

RICORSO A PRESTAZIONE DI TERZI

In ogni caso di inadempimento contrattuale, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di procedere all'acquisto, presso terzi, dei prodotti inseriti nel presente capitolato, senza alcuna formalità ed indipendentemente dall'applicazione delle penalità e della eventuale risoluzione del contratto, previsti dal presente capitolato.

L'eventuale maggior onere economico derivante dal ricorso a terzi sarà addebitato alla Ditta.



ARTICOLO 30
OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE

La Ditta é responsabile dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di produzione e commercio dei beni oggetto della presente gara vigenti all'atto della consegna dei prodotti.

ARTICOLO 31
RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA'

L'Azienda Sanitaria é esonerata da ogni responsabilit  per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della Ditta nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere   gi  compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

ARTICOLO 32
CONTROVERSIE -FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in merito al contratto oggetto del presente capitolato speciale di appalto, non risolte bonariamente, saranno devolute al Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

ARTICOLO 33
NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.